



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Comando Polizia Locale

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
email: polizialocale@comune.esanatoglia.mc.it - PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it

**ORDINANZA - INGIUNZIONE****N. 87/2020** (prot. 9508)

art. 18 Legge n. 689 del 24 novembre 1981

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A CARICO DI:

| | |
|--|---|
| TRAGRESSORE: | Cognome: ██████ nome: ██████ Nato/a a: Fabriano (AN) il 31.01.1954 Già residente a: ██████ Via ██████ |
| OBBLIGATO IN SOLIDO: | ***** |
| NATURA DELL'INFRAZIONE: | violazione dell'art. 5 della L.R.52/74 e s.m.i. per: - Transito in ambiente naturale protetto . |
| SANZIONE AMMINISTRATIVA | Minimo previsto € 20,66 Massimo previsto €123,95- importo in verbale 41,32 € (1/3 del massimo o il doppio del minimo) |
| AUTORITA' PROCEDENTE AUTORITA' COMPETENTE | CARABINIERI - Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare; Comando Polizia Locale |
| RAPPORTO ex art. 17 Legge 689/81 | Il trasgressore non si avvaleva delle facoltà di legge: ➤ di chiedere di essere sentito dalla autorità competente ad irrogare la sanzione; ➤ di presentare scritti difensivi/memorie/documenti , a sua discolpa. ➤ Non effettuava il pagamento liberatorio della sanzione, in misura ridotta, entro i termini assegnati. Verbale di contestazione n. 38286/19 dei CARABINIERI FORESTALI- notificato in data 12.12.2019. |

Il Comandante della Polizia Locale



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Comando Polizia Locale

Piazza Leopardi n.27 – ☎ 0737.889132 – 📠 0737.889327
email: polizialocale@comune.esanatoglia.mc.it – PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it



VISTO il S.P.V. 38286/2019 elevato dal Comando CARABINIERI FORESTALI al trasgressore in oggetto generalizzato;

PREMESSO CHE:

- a. In data 11.11.2019, Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti al Comando Carabinieri Forestali di Matelica, accertavano e verbalizzavano a carico di [REDACTED] sopra generalizzato/a infrazione all'art. 5 della L.R.52/74 per **“TRANSITO IN AMBIENTE NATURALE PROTETTO, nello specifico in località Fonte La Valle del Comune di Esanatoglia, il trasgressore, alla guida di un autovettura [REDACTED] transitava in un ambiente naturale tutelato ai sensi della legge regionale sopra citata.”**
- b. con il Verbale di Accertamento di cui sopra, il predetto organo procedente:
 - individuava con certezza il trasgressore, le cui generalità sono chiaramente indicate nell'intestazione del presente provvedimento;
 - non identificava ulteriori persone obbligate in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
 - identificava l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura del verbale stesso;
- c. Il suddetto Verbale veniva notificato alla persona interessata in data 12.12.2019 a mezzo di *“consegna in mani proprie”*, ai sensi di legge e nei termini previsti dal 2° comma dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, così come risulta dalla relata apposta in calce al verbale stesso;
- d. Alla data di cui alla presente, **il trasgressore non ha corrisposto** le somme di denaro dovute ad oblazione del verbale di che trattasi;

RILEVATO :

- Che con il richiamato verbale, il l'Organo di Polizia procedente formalizzava al trasgressore che per la violazione commessa nel caso di specie, l'art. 5, della L.R. 52/74 s.m.i., prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **compresa tra € 20,66 ed € 123,95, rispettivamente** quale minimo e massimo edittale;
- Che il Comando Carabinieri Forestale (organo accertatore), correttamente assegnava al trasgressore la possibilità di estinguere la pendenza, con effetto liberatorio, mediante il **pagamento in misura ridotta della somma di € 41,32**, determinata - come previsto ai sensi della Legge 689/81-, in *“1/3 del massimo o nel doppio del minimo edittale (se più favorevole)”*, previsto per la violazione commessa;
- che dal rapporto informativo acquisito in atti si evince che il trasgressore, successivamente alla notifica del verbale di contestazione **non ha inteso esercitare il proprio diritto a presentare scritti difensivi, memorie o documenti**, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981; nè, parimenti, la stessa persona ha fatto richiesta di essere sentita dall'autorità competente alla irrogazione della sanzione;
- che sono state osservate da parte dell'Organo di Polizia accertatore, le disposizioni di legge sulla contestazione e sulla notificazione del Verbale da loro elevato;
- che non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il pagamento



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Comando Polizia Locale

Piazza Leopardi n.27 – ☎ 0737.889132 – 📠 0737.889327
email: polizialocale@comune.esanatoglia.mc.it – PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it



in misura ridotta del verbale , ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

RITENUTO per quanto sopra fondato l'accertamento nonché il verbale e gli atti di notificazione eseguiti dal Comando Carabinieri Forestale procedente;

DATO ATTO che per la definizione del "quantum" della sanzione da irrogare, si deve procedere con le modalità previste dall'art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e precisamente:-----//

- a. Premesso che il pagamento in misura ridotta del verbale - entro i termini assegnati-, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e quindi, il riconoscimento da parte del trasgressore stesso della propria responsabilità sui fatti contestati: va registrata quindi negativamente la non adesione da parte del trasgressore alla possibilità offerta dalla legge di risolvere la pendenza pagando la sanzione in misura ridotta, quantificata come precedentemente scritto, con l'aggiunta delle spese di notificazione, riconoscendo implicitamente le proprie responsabilità riguardo ai fatti ad egli contestati dall'Organo di Polizia;
- b. Il trasgressore, successivamente alla notifica del verbale dell'organo di vigilanza, non chiedeva né di essere sentito dalla Autorità Competente ad irrogare la sanzione, né produceva alla stessa scritti difensivi a sua discolta o in segno di ravvedimento, in relazione al proprio operato: va pertanto registrata anche in questo caso, l'assenza di ravvedimento da parte dello stesso, anche nella fase successiva alla notifica del verbale , fatto che ha una incidenza negativa in ordine alla quantificazione della sanzione da irrogare con la presente Ordinanza;
- c. Nulla risulta agli atti, circa l'opera eventualmente posta in essere dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;
- d. Nulla risulta circa le condizioni economiche disagiate della persona di che trattasi.

RITENUTO pertanto:

- di dovere procedere ai sensi l'art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 07-08-1990, siano state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione "per relationem" è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicitate mediante il riferimento al Verbale di accertamento che, in quanto notificato al trasgressore, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità ;
- che non sono applicabili i termini generali di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 241 del 07-08-1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta;
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

VISTI, ALTRESI':

- la propria competenza – nel caso di specie - ad esercitare le funzioni inerenti l'irrogazione della sanzione;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Comando Polizia Locale

Piazza Leopardi n.27 – ☎ 0737.889132 – 📠 0737.889327
email: polizialocale@comune.esanatoglia.mc.it – PEC: comune.esanatoglia.polizialocale@emarche.it



tutto ciò premesso, in relazione ai fatti contestati con Verbale nr. 38236/19 del Comando CARABINIERI Forestale di Matelica ,

IRROGA

al trasgressore [REDACTED] nato/a a [REDACTED] il [REDACTED] e residente ad [REDACTED] via [REDACTED] la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 82,64), **compresa tra il minimo di € 20,66 ed il massimo edittale previsto (€.123,95)** , per il fatto da egli commesso nella data e nei luoghi di cui al menzionato verbale 38286/19 del Comando CARABINIERI FORESTALI di Matelica.

ORDINA ED INGIUNGE

A [REDACTED], in premessa compiutamente generalizzata, **di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 92,64)** – (di cui euro 82,64 per sanzione amministrativa e euro 10,00 per le spese di procedimento e notifica) **mediante versamento alla tesoreria comunale di Esanatoglia** presso UBI BANCA S.P.A. filiale di MATELICA – mini sportello di ESANATOGLIA intestatario Comune di Esanatoglia p.za G.Leopardi,1 ESANATOGLIA (MC) IBAN: IT 17 V 03111 68950 000000002605, o in alternativa sul C.C.P. n. 11358629 intestato a Comune di Esanatoglia – Polizia Locale, **entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, significando che in difetto si procederà all'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della legge 689/81.**

Nella **causale** del versamento dovrà essere specificato: **“Pagamento sanzione amministrativa - Verbale di contravvenzione CCF SPV38286/19 – PL V.12/2020.**

DISPONE

1. Di notificare il presente provvedimento
 - al trasgressore;
 - all'autorità procedente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione.
2. Di dare atto che
 - avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 22 e 22-bis della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
3. DI DARE, altresì, ATTO che il presente provvedimento :
 - Non da luogo ad impegno di spesa.
 - Va pubblicato sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità del trasgressore.

Dalla Residenza Comunale, li 22.12.2020



f.to
IL COMANDANTE
(Comm. Luca BONFILI)